

Ministero della Transizione ecologica (Mite)

Regione Veneto

Provincia di Rovigo

Comune di Villadose – Comune di Ceregnano

IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO AI SENSI DELLE  
LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI  
CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA PER VENDITA DI  
ENERGIA

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**A03**

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

Data: luglio 2024

Cod.: 1820

Committente:

**aiem** green

**AIEM GREEN SRL**

Viale C. Alleati d'Europa 9/G  
45100 ROVIGO (RO)

Studio Tecnico

**CONTE & PEGORER**

Ingegneria Civile e Ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO  
e-mail: [contepegorer@gmail.com](mailto:contepegorer@gmail.com) - Sito web: [www.contepegorer.it](http://www.contepegorer.it)  
tel. 0422.30.10.20 r.a.



**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)</b> .....	<b>4</b>
2.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....	4
2.2	NORME DI ATTUAZIONE.....	7
2.3	CONCLUSIONI.....	8
<b>3</b>	<b>PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)</b> .....	<b>9</b>
3.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....	9
3.2	NORME TECNICHE.....	13
3.3	CONCLUSIONI.....	13
<b>4</b>	<b>PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)</b> .....	<b>14</b>
4.1	COMUNE DI VILLADOSE.....	14
4.2	COMUNE DI CEREGNANO.....	17
<b>5</b>	<b>PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)</b> .....	<b>20</b>
5.1	COMUNE DI VILLADOSE.....	20
5.2	COMUNE DI CEREGNANO.....	22
<b>6</b>	<b>PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)</b> .....	<b>24</b>
6.1	ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI.....	24
6.2	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.....	25
6.3	CONCLUSIONI.....	25
<b>7</b>	<b>PIANO ENERGETICO REGIONALE - FONTI RINNOVABILI - RISPARMIO ENERGETICO - EFFICIENZA ENERGETICA (PERFER)</b> .....	<b>26</b>
<b>8</b>	<b>LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI (MITE)</b> .....	<b>28</b>
<b>9</b>	<b>REGOLE OPERATIVE DECRETO AGRIVOLTAICO (MASE – GSE)</b> .....	<b>33</b>
<b>10</b>	<b>L.R. 19 LUGLIO 2022, N. 17 “NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA”</b> .....	<b>34</b>
<b>11</b>	<b>SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)</b> .....	<b>38</b>
<b>12</b>	<b>PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)</b> .....	<b>40</b>
<b>13</b>	<b>PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL’ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)</b> .....	<b>42</b>
<b>14</b>	<b>CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO</b> .....	<b>44</b>
<b>15</b>	<b>PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2022/2027</b> .....	<b>47</b>
<b>16</b>	<b>PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)</b> .....	<b>48</b>
<b>17</b>	<b>CONSORZI DI TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI</b> .....	<b>53</b>
<b>18</b>	<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>58</b>

## 1 PREMESSA

Il Quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Sono di seguito analizzati i principali piani territoriali che interessano il sito ed individuati i vincoli, le tutele e le prescrizioni che insistono sull'area, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dell'opera in progetto.

## 2 PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI COORDINAMENTO (P.T.R.C.)

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) ha l'obiettivo di "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la *Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività*". I macrotemi individuati sono: uso del suolo; biodiversità; energia, risorse e ambiente; mobilità; sviluppo economico; crescita sociale e culturale. Per ogni tematica sono state individuate delle linee di progetto che intersecano trasversalmente il livello operativo. I contenuti di ogni macrotematica del sistema degli obiettivi sono stati visualizzati in una (o più) specifiche tavole progettuali.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) rappresenta, quindi, lo strumento regionale di governo del territorio.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 11/04, "il piano territoriale regionale di coordinamento, in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS), indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione".

La Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 ha approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento versione 2020.

### 2.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto.

- [TAVOLA 00: PTRC 1992 - RICOGNIZIONE](#)

Nessuna indicazione per i siti in oggetto.

- [TAVOLA 01A: USO DEL SUOLO – TERRA](#)

Siti A, C, D:

- ◇ Sistema del territorio rurale: area ad elevata utilizzazione agricola

L'art. 10 delle Norme Tecniche evidenzia le finalità che la pianificazione territoriale ed urbanistica devono perseguire. Tali finalità che favoriscono lo sviluppo agricolo e la conservazione della biodiversità non contrastano con il progetto proposto che mantiene l'uso agricolo dei siti.

Sito B:

◇ Sistema del territorio rurale: area agropolitana

L'art. 9 "Aree agropolitane" delle Norme Tecniche riporta le seguenti indicazioni per la pianificazione subordinata:

- "a) assicurare la compatibilità dello sviluppo urbanistico con le attività agricole;*
- b) individuare modelli funzionali alla organizzazione di sistemi di gestione e trattamento dei reflui zootecnici e promuovere l'applicazione, nelle attività agro-zootecniche, delle migliori tecniche disponibili per ottenere il miglioramento degli effetti ambientali sul territorio;*
- c) prevedere interventi atti a garantire la sicurezza idraulica delle aree urbane, la tutela e la valorizzazione della risorsa idrica superficiale e sotterranea;*
- d) garantire l'esercizio non conflittuale delle attività agricole rispetto alla residenzialità e alle aree produttive industriali e artigianali;*
- e) prevedere, nelle aree sotto il livello del mare, la realizzazione di nuovi ambienti umidi e di spasi acquei e lagunari interni, funzionali al riequilibrio ecologico, alla messa in sicurezza e alla mitigazione idraulica, ai sistemi d'acqua esistenti e alle tracce del preesistente sistema idrografico naturale, nonché alle attività ricreative e turistiche, nel rispetto della struttura insediativa della bonifica integrale;*
- f) favorire la fruizione, a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale, delle aree agropolitane, individuando una rete di percorsi con carattere di continuità e prevedendo il recupero di strutture esistenti da destinare a funzioni di supporto, con eventuali congrui spazi ad uso collettivo in prossimità delle stesse."*

L'art. 9 "Aree agropolitane" delle Norme Tecniche riportano prescrizioni per le pratiche agricole e le sistemazioni idrauliche. L'area in oggetto è destinata a mantenere l'utilizzo agricolo.

Siti A, B, C, D

◇ Elementi territoriali di riferimento: area sotto il livello del mare.

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

• [TAVOLA 01B: "USO DEL SUOLO" – ACQUA](#)

◇ Aree di tutela e vincolo: area vulnerabile ai nitrati

Le Norme Tecniche non specificano indicazioni per tale elemento.

- TAVOLA 01C: "USO DEL SUOLO" – IDROGEOLOGIA E RISCHIO SISMICO

◇ Sistema Idrogeologico: superficie sottostante al livello medio del mare

Le Norme Tecniche non specificano indicazioni per tale elemento.

◇ Sistema Idrogeologico: superficie allagata nelle alluvioni degli ultimi 60 anni

Le Norme Tecniche non specificano indicazioni per tale elemento.

- TAVOLA 02: BIODIVERSITÀ

◇ Diversità dello spazio agrario: medio bassa

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

◇ Diversità dello spazio agrario: medio alta

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

Il sito non rientra nel "sistema della rete ecologica".

- TAVOLA 03: ENERGIA E AMBIENTE

◇ Inquinamento da NOx  $\mu/m^3$  – media luglio 2004 – giugno 2005:  $10 \div 20 \mu/m^3$

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- TAVOLA 04: MOBILITÀ

◇ Sistema stradale: strada statale/strada regionale

◇ Densità territoriale:  $< 0,1$  abitanti/ettaro

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

◇ Densità territoriale:  $0,1 - 0,3$  abitanti/ettaro

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

Il sito non rientra nelle "aree nucleo e corridoi ecologici di pianura".

- TAVOLA 05A: SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO

◇ Incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale  $\leq 0,02$

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- TAVOLA 05B: SVILUPPO ECONOMICO TURISTICO

◇ Numero di produzione DOC, DOP, IGP per comune; da 4,1 a 6

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- [TAVOLA 06: CRESCITA SOCIALE E CULTURALE](#)

◇ Elementi territoriali di riferimento: pianura su base comunale ISTAT

Le Norme Tecniche non riportano indicazioni in merito all'elemento citato.

- [TAVOLA 07: MONTAGNA DEL VENETO](#)

Nessuna indicazione per il sito in oggetto.

- [TAVOLA 08: CITTÀ, MOTORE DEL FUTURO](#)

◇ Sistema metropolitano regionale le reti urbane: ambito esteso tra Adige e Po

Le Norme Tecniche impartiscono direttive per la programmazione su ampia scala; non riportano indicazioni specifiche per l'intervento in oggetto.

- [TAVOLA 09: TERRITORIO RURALE E RETE ECOLOGICA](#)

Siti A, C, D:

◇ Sistema del territorio rurale: area ad elevata utilizzazione agricola

Si richiamano le indicazioni riportate per la Tav. 01A per lo stesso elemento considerato.

Sito B:

◇ Sistema del territorio rurale: aree agropolitane in pianura

L'art. 9 delle Norme Tecniche "*Aree agropolitane*" recita le finalità per la pianificazione territoriale e urbanistica fra queste si cita la lettera f: "*favorire la fruizione, a scopo ricreativo, didattico-culturale e sociale, delle aree agropolitane, individuando una rete di percorsi con carattere di continuità e prevedendo il recupero di strutture esistenti da designare a funzioni di supporto, con eventuali congrui spazi ad uso collettivo in prossimità delle stesse.*" Tale indicazione si addice per un possibile utilizzo dell'area ad attività estrattiva esaurita.

Siti A, B, C,D:

◇ Sistema del territorio rurale: aree sotto il livello del mare

I siti non rientrano nel sistema della rete ecologica.

## 2.2 NORME DI ATTUAZIONE

Le Norme Tecniche non riportano ulteriori indicazioni per la tipologia di intervento in progetto.

## **2.3 CONCLUSIONI**

Dall'analisi emerge che non vi sono valenze significative per il sito in oggetto. Esso, in particolare, non rientra nel sistema della rete ecologica.

Dall'esame effettuato si evidenzia, inoltre, la funzione di indirizzo del nuovo P.T.R.C. e l'assenza di precise prescrizioni per l'opera in oggetto.



### 3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

La documentazione del Piano, articolata secondo le tematiche individuate dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio*" e dagli Atti di Indirizzo regionali, contempla anche il "*Rapporto Ambientale*" e la "*Sintesi non Tecnica*" redatti ai sensi della Direttiva n. 2001/42/CE inerente alla Valutazione Ambientale Strategica.

La Giunta Regionale Veneta ha approvato il PTCP della Provincia di Rovigo con deliberazione n. 683 del 17 Aprile 2012

Successivamente la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 146 del 19 Luglio 2012, i criteri di adeguamento del PTCP al parere VTR e alle prescrizioni dettate dalla Commissione Regionale VAS, quale Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

#### 3.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAVOLA 01: "VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE"

◇ Vincolo sismico (O.P.C.M. 3274/2003)

I siti ricadono in zona 4.

In base all'ultimo aggiornamento della Deliberazione della Giunta Regionale n. 244 del 09 marzo 2021, i comuni di Ceregnano e Villadose sono passati da zona 4 a zona 3.

La progettazione si attiene alle prescrizioni sismiche dettate dalla normativa recente.

Nei siti non ricadono vincoli paesaggistici. Si nota che gli impianti di Villadose sono adiacenti alla S.R. n. 348 segnalata come bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

- TAVOLA 02: "FRAGILITÀ"

◇ Aree soggette a dissesto idrogeologico: Aree esondabili o a ristagno idrico

Tale indicazione è relativa all'impianto "A" di Villadose per la porzione Nord.

Le norme riportano le indicazioni per la pianificazione comunale. Tale argomento è attualmente gestito dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po cui si rimanda alla successiva sezione dedicata.

◇ Fragilità ambientale

I siti di Villadose ricadono in prossimità di elettrodotti di 132 kV.

Le attività svolte in prossimità si atterranno alle indicazioni della normativa di settore in tema di sicurezza contro gli effetti dei campi elettromagnetici.

• TAVOLA 02A: "SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA"

◇ Criticità: Altre criticità: Aree esondabili o a ristagno idrico

Tale indicazione è già stata presa in considerazione nell'analisi della tavola precedente, cui si rimanda.

◇ Indicazioni pericolosità: Progetto PAI Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco - P1 Scolo meccanico

L'art. 14 "Articolazione e definizione per il Sistema della Difesa del Suolo" delle Norme Tecniche specifica, al punto 2:

*"La Sicurezza idraulica e idrogeologica attiene al livello oggetto di pianificazione di bacino o di distretto e dei relativi Piani stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), e al livello strettamente provinciale in cui vengono evidenziate le criticità di natura idrogeologica conseguenti ad analisi sul territorio."*

L'art 20 "Norme transitorie per il Sistema della Difesa del Suolo" delle Norme Tecniche, specifica:

*"1. Fino all'adozione del P.A.I. del Fissero-Tartaro-Canalbianco le aree classificate di pericolosità elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), ad esclusione delle aree a scolo meccanico, vengono qualificate come aree esondabili o a ristagno idrico, con conseguente applicazione della relativa normativa.*

*2. Fino all'adozione del P.A.I. del Fissero-Tartaro-Canalbianco i Comuni, per la disciplina delle aree classificate di pericolosità elevata (P3), media (P2) e moderata (P1), considerano le norme di salvaguardia del precedente Progetto di Piano adottato dall'Autorità di Bacino con deliberazione n. 1 del 12 aprile 2002".*

Tale argomento è attualmente gestito dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po cui si rimanda alla successiva sezione dedicata.

- TAVOLA 03: "SISTEMA AMBIENTALE NATURALE"

◇ Componenti naturalistiche come elementi costitutivi della rete ecologica: Siepi e filari di particolare valenza ambientale e naturalistica.

L'impianto "D" di Ceregnano ha una ridotta porzione che rientra in tale indicazione. La progettazione non interviene su tale elemento. La siepe indicata rimarrà inalterata.

- TAVOLA 04: "SISTEMA INSEDIATIVO - INFRASTRUTTURALE"

◇ Sistema delle infrastrutture: corridoio della logistica

L'indicazione è relativa all'impianto "D".

◇ Sistema delle infrastrutture: rete secondaria.

L'indicazione è relativa agli impianti "A" e "B".

◇ Sistema delle infrastrutture: rete integrativa.

L'indicazione è relativa agli impianti "A" e "B".

◇ Sistema produttivo: ambito di riordino

Relativo al comune di Villadose dove ricadono gli impianti "A" e "B".

Le Norme Tecniche non riportano prescrizioni specifiche in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 04A: "MOBILITÀ LENTA: ITINERARI CICLABILI E VIE NAVIGABILI"

◇ Corridoi di pregio paesaggistico – ambientale: Corridoio della rete secondaria

L'indicazione è relativa per un ridotto settore dell'impianto "A" ed è relativa alla "Ciclovia della Seta".

Le Norme Tecniche non riportano prescrizioni specifiche in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 04B: "MOBILITÀ LENTA: IPPOSTRADE"

◇ Criticità: Ambiti per l'individuazione di ulteriori itinerari equestri

In tale ambito ricadono tutti gli impianti.

Non vi sono in prossimità itinerari turistici equestri.

Le Norme Tecniche non riportano prescrizioni specifiche in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

- TAVOLA 05: "SISTEMA DEL PAESAGGIO"

◇ Ambiti di paesaggio: Bonifiche del Polesine Orientale

◇ Paesaggi naturali: Itinerario principale di valore storico - ambientale

Rientrano gli impianti di Villadose, impianti "A" e "B". L'indicazione è relativa alla S.R. 443 "di Adria".

◇ Paesaggi sommersi: Beni centuriati

Le nuove installazioni mantengono gli attuali orientamenti degli appezzamenti agricoli.

- TAVOLA 06: "TUTELE AGRONOMICHE E AMBIENTALI"

◇ Gradi di tutela della capacità produttiva agraria: Ambito a massima tutela

Indicazione relativa all'impianto "A" e parzialmente all'impianto "B".

◇ Gradi di tutela della capacità produttiva agraria: Ambito a media tutela

In tale ambito rientra parzialmente l'impianto "B" e gli impianti "C" e "D".

Le Norme Tecniche demandano ai comuni il compito di verificare la consistenza delle unità produttive e definire, di conseguenza, i relativi vincoli.

- TAVOLA 06A: "AMBITI DIRETTRICI DI SVILUPPO DEL SISTEMA PRIMARIO"

◇ Produzioni di qualità e capacità produttiva: TR Area a maggiore concentrazione di produzione legata al turismo rurale.

Indicazione relativi agli impianti "A", "B" e "C".

In tale ambito rientrano i prodotti tipici: l'Aglio Bianco Polesano, in via di riconoscimento certificazione IGP, la Pera del medio Polesine e la Pagnotta del Doge.

◇ Settore rurale: Ambito del distretto rurale.

Le Norme Tecniche non riportano prescrizioni specifiche in merito agli elementi citati, per l'intervento in oggetto.

### **3.2 NORME TECNICHE**

Le Norme Tecniche non riportano ulteriori indicazioni per la tipologia di intervento in progetto.

### **3.3 CONCLUSIONI**

Il P.T.C.P. non riporta vincoli o prescrizioni che possono precludere la realizzazione del progetto. Le indicazioni riportate sono di indirizzo alla pianificazione comunale.

## 4 PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.)

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo strumento di pianificazione, disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “*Norme per il governo del territorio*”, che traccia “*le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze dalla comunità locale*” (comma 2, art. 12 L.R. 11/04).

### 4.1 COMUNE DI VILLADOSE

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Villadose è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 24 luglio 2012 con deliberazione n. 38 e definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.2230 del 23 dicembre 2016 a seguito della conferenza di servizi riunita in data 14 aprile 2016.

Con D.C.C. n. 36 del 11 agosto 2020, è stata adottata la variante al P.A.T. di adeguamento contenimento consumo del suolo ai sensi della L.R. n. 14/2017.

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

◇ ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO E RISPETTIVE FASCE DI RISPETTO -

Viabilità principale di progetto – Fasce di rispetto Art. 16

Indicazione relativa all’impianto “A”.

*ART. 16 – Viabilità e fasce di rispetto*

*PRESCRIZIONI E VINCOLI*

*9. Nella fascia di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico, per la realizzazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.*

*10. Per le infrastrutture viarie appartenenti alla rete principale ed alla rete secondaria, le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi, non sono utilizzabili a verde pubblico ed*

*all'interno di esse i Comuni devono comunque prevedere idonee misure di mitigazione acustica e di difesa dall'inquinamento atmosferico.*

Entro tale fascia non sono previste installazioni (pannelli e accessori).

- ◇ ELEMENTI GENERATORI DI VINCOLO E RISPETTIVE FASCE DI RISPETTO – Elettrodotti – Fasce di rispetto Art. 17

Indicazione relativa all'impianto "B" e, per una porzione molto ridotta, all'impianto "A".

*ART. 17 – Elettrodotti e fasce di rispetto*

*PRESCRIZIONI E VINCOLI*

*11. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.*

Durante la fase di cantiere la presenza degli operatori sarà organizzata come prescritto dalla norma, ovvero sarà evitata la presenza continuativa per più di 4 ore giornaliere di personale entro tale fascia di rispetto. Durante l'esercizio la presenza di persone è limitata agli interventi di manutenzione che si atterranno sempre alle indicazioni sopra riportate.

- ◇ PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE – Area a pericolosità idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. (P1, pericolo moderato per scolo meccanico) – Art. 12

In realtà il riferimento all'articolo delle NTA è errato. Il tema della pericolosità idraulica, tuttavia, è attualmente trattato dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) vigente analizzato in una sezione successiva.

- [TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI](#)

Nessuna indicazione per i siti in oggetto. Gli elementi lineari posti a confine con l'impianto "A" (doppi filari di platani lungo la SR 443) non saranno interessati da alcun intervento.

- [TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ](#)

- ◇ Compatibilità geologica: Area idonea a condizione

*ART. 28 – Compatibilità geologica ai fini edificatori**PRESCRIZIONI E VINCOLI*

b) “area idonea a condizione”: include la maggior parte del territorio comunale. Qui è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:

- indagine geologica, geotecnica ed idrogeologica;
- verifica di compatibilità idraulica;
- rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico;

il tutto al fine di determinare la tipologia dei terreni, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, dimensionare le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare l'eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale.

Il progetto assolve alle prescrizioni citate.

◇ AREE A DISSESTO IDROGEOLOGICO – Area esondabile o a ristagno idrico.

Tale indicazione è relativa ad una porzione dell'impianto “A”.

*ART. 29 – Aree di dissesto idrogeologico**PRESCRIZIONI E VINCOLI*

8. Sulle canalizzazioni agricole (fossi e scoline) presenti in tutto il territorio comunale, si dovrà osservare il Regolamento specifico approvato dal Comune di Villadose ed in particolare:

- a) è vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di strade, il deflusso superficiale delle acque senza prevederne un deflusso alternativo;
- b) è obbligatorio, negli interventi che coinvolgono parti di territorio agricolo, provvedere al ripristino della loro funzionalità quando ne è accertata la manomissione.

9. Per ridurre le condizioni di pericolosità idraulica, si richiama l'applicazione integrale dell'art.18 del PTCP.



L'art. 18 del PTCP richiamato recita:

*Art. 18 – Prescrizioni per il Sistema della Difesa del Suolo*

*1. Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica, fatto salvo quanto previsto nei competenti piani di settore, è fatto divieto:*

- di eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere;*
- di ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.*

Il progetto non modifica la morfologia dei luoghi e non incrementa la pericolosità idraulica dell'area.

Si specifica che tale argomento è attualmente trattato dal PGRA, analizzato in una sezione successiva, cui si rimanda.

- TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

◇ INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – A.T.O. – ATO 2  
Ambito a prevalente destinazione produttiva.

Indicazione relativa all'impianto "B".

◇ INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI – A.T.O. – ATO 4b  
Ambito agricolo di pianura/sud.

Indicazione relativa all'impianto "A".

In entrambi casi, le NTA, riportano le prescrizioni per la nuova edificazione, da specificate ulteriormente in fase di redazione di P.I.

Le aree ricadono in zona agricola e non oggetto ad espansione edilizia.

## **4.2 COMUNE DI CEREIGNANO**

Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Ceregnano è stato adottato dal Consiglio Comunale in data 23 marzo 2011 con deliberazione n. 18 e definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1849 del 09 dicembre 2015 a seguito della conferenza di servizi riunita in data 19 gennaio 2015.

Con D.C.C. n. 36 del 12 agosto 2019, è stata approvata la variante al P.A.T. di adeguamento contenimento consumo del suolo ai sensi della L.R. n. 14/2017 e DGRV n. 668/2018.

Negli elaborati grafici sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- [TAV. 1: CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE](#)

Nessuna indicazione per i siti in oggetto.

- [TAV. 2: CARTA DELLE INVARIANTI](#)

Nessuna indicazione per i siti in oggetto.

- [TAV. 3: CARTA DELLE FRAGILITÀ](#)

◇ Compatibilità geologica: Area idonea a condizione – Art. 13.2

*Art. 13.2 - Area idonea a condizione*

*Aree idonee a condizione di tipo generale: comprendono la maggior parte del territorio comunale di Ceregnano. Si tratta di aree con terreni costituiti da alternanze di termini sabbie-limi-argille, almeno per i primi metri dal piano campagna. Esse presentano proprietà geomeccaniche variabili con valori di resistenza alla penetrazione oscillanti tra 40 e 4 Kg/cm<sup>2</sup>, cioè da mediocri (litotipi prevalentemente sabbiosi) a scadenti (argille). Sono tutti terreni caratterizzati dalla componente fine, in matrice o meno, comprimibili e dove si possono innescare pressioni neutre data la presenza di falda periodicamente anche prossima al piano campagna, con valori di soggiacenza generale naturale compresi tra 0 e 2 metri. In tale classe è inserita la quasi totalità del territorio comunale. In particolare sono idonee a condizione la fascia intradossiva tra l'Adigetto e il dosso dove sono presenti gli attuali centri abitati, e tutta la zona a Sud di quest'ultimo.*

*Prescrizioni*

*Per tali aree l'idoneità allo sviluppo urbanistico ed edilizio deve essere preventivamente verificata.*

*A livello di Piano Urbanistico Attuativo con:*

- a) Relazione di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica ai sensi della L.R. 11/2004 (Art. 19, 2°co, lett. d);*
- b) Relazione di compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 1322/2006 e 2948/2009.*

*A livello di singolo intervento edificatorio con:*

*a) Indagine e Relazione geologica, geotecnica e sismica ai sensi dei DM 11.03.1988, DM 14.01.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.*

Il progetto assolve alle prescrizioni citate allegando specifiche indagini in considerazione delle caratteristiche dell'opera.

- TAV. 4: CARTA DELLA TRASFORMABILITÀ

◇ Individuazione degli ambiti territoriali omogenei – Sistema “A” – Ambientale paesaggistico – Art. 21 – A.T.O. con prevalenza dei caratteri del sistema ambientale e paesaggistico – ATO A1 – Ambito agricolo – ambientale – paesaggistico – Art. 21.1

Le aree d'intervento non presentano elementi di pregio ambientale (siepi, filari arborati, ...) ed è occupato dalla classica monocoltura di tipo estensivo. Non ricadono, inoltre, edifici di interesse storico – ambientale e da Ville I.R.V.V. o loro pertinenze.

## 5 PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.)

Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento che attua il Piano di Assetto Territoriale disciplinato dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Esso, in particolare, “è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” (comma 3, art. 12 L.R. 11/04).

### 5.1 COMUNE DI VILLADOSE

Il primo Piano degli Interventi del Comune di Villadose è stato adottato con D.C.C. del 23/05/2018, n. 32, quindi, approvato con D.C.C. del 25/10/2018, n. 63.

Con D.C.C. del 16/01/2023, n. 1 è stata adottata la prima variante al P.I. ed è in corso il recepimento delle osservazioni.

Negli elaborati grafici principali del P.I. vigente sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV. 2: VINCOLI E TUTELE

◇ Tracciato della centuriazione

Indicazione relativa all'intero territorio comunale. La nuova installazione mantiene l'orientamento attuale degli appezzamenti agricoli.

◇ Aree soggette a ristagno idrico individuate dal PAT

Il progetto non modifica la morfologia dei luoghi e non incrementa la pericolosità idraulica dell'area.

Si specifica che tale argomento è attualmente trattato dal PGRA, analizzato in una sezione successiva, cui si rimanda.

◇ Elettrodotti e fasce di rispetto

*Art. 6.11. - Elettrodotto alta tensione*

*1. Il PI individua gli impianti per la distribuzione dell'energia elettrica ad alta tensione; le relative fasce di rispetto di prima approssimazione, riportate al comma successivo, costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio*

*2. Le fasce di rispetto sono determinate, in via provvisoria, dal Ministero Ambiente con DM*

STUDIO TECNICO CONTE & PEGORER – VIA SIOA ANDRIANA DEL VESCOVO, 7 – 31100 TREVISO

L:\AIEM GREEN SRL - IMPIANTO FTV VILLADOSE - CEREGNANO - Cod. 1820 - FEB 2024\Ver\_00 - VIA - Feb 2024\Relazioni\A03 - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO.docx

29.05.2008.

3. Le fasce di rispetto di cui sopra, ai sensi del DPCM 8.07.2003, si applicano per gli ambienti abitativi, aree gioco per l'infanzia, ambienti scolastici, luoghi adibiti a permanenza non inferiori a 4 ore, e l'obiettivo è il rispetto di 3 microtesla per il valore di induzione magnetica.

4. All'interno della fascia di salvaguardia per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001 acquisendo preventivamente il nulla osta dell'ente gestore dell'elettrodotto.

Durante la fase di cantiere la presenza degli operatori sarà organizzata come prescritto dalla norma, ovvero sarà evitata la presenza continuativa per più di 4 ore giornaliere di personale entro tale fascia di rispetto. Durante l'esercizio la presenza di persone è limitata agli interventi di manutenzione che si atterranno sempre alle indicazioni sopra riportate.

◇ Tutele idrogeologiche: Aree idrogeologicamente idonee a condizione ai fini edificatori

*Classe di compatibilità 2 – Terreni idonei a condizione*

4. In questa classe è inserita la quasi totalità del territorio. Si tratta di terreni superficiali costituiti da alternanze ternarie dei termini sabbie-limi-argille e dotati di proprietà geomeccaniche variabili da punto a punto a seconda del grado di addensamento, della profondità della tavola d'acqua, della litologia etc.

5. Sono terreni spesso molto comprimibili, dove si possono innescare pressioni neutre, data la presenza di falda con modesta soggiacenza

6. Per tale classe di terreni ogni intervento specifico verrà adeguatamente suffragato da apposite indagini geognostiche ed idrogeologiche finalizzate a verificare l'idoneità del suolo all'edificazione.

7. Saranno determinati: la tipologia dei terreni, il loro spessore, le loro qualità geomeccaniche e idrogeologiche, al fine di valutare le geometrie e le tipologie delle fondazioni, la stabilità degli eventuali fronti di scavo, gli abbassamenti artificiali della falda. Si dovrà valutare il regime della circolazione idrica superficiale mettendo in evidenza eventuali processi erosivi estesi o localizzati.

8. Inoltre saranno condotte adeguate indagini idrogeologiche per valutare le possibili interferenze tra la falda superficiale e l'opera in progetto in riferimento alla vulnerabilità dell'acquifero periodicamente prossimo al piano campagna.

9. *Ai fini della salvaguardia della falda, dovranno essere adeguatamente protette le superfici attraverso le quali si possono verificare infiltrazioni di contaminanti nel sottosuolo, prevedendo eventuali idonei sistemi di trattamento e di recupero. Questo, soprattutto nelle fasce perimetrali ai corsi d'acqua, nelle zone a prevalente componente sabbiosa e dove la soggiacenza della falda libera è minima (<1,0 m).*

Al progetto è allegata la relazione geologica redatta ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni che approfondisce gli aspetti citati.

- TAV. 3: ZONIZZAZIONE E VINCOLI

◇ ATO 2 Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva.

Indicazione relativa all'impianto "B".

◇ ATO 4b Ambito agricolo di pianura sud.

Indicazione relativa all'impianto "A".

Le NTA non riportano specifiche in merito agli elementi individuati. Le aree ricadono in zona agricola e non oggetto ad espansione edilizia.

◇ Zone territoriali omogenee – Zona E – Agricola – Art. 5.18

Le NTA non specificano indicazioni per la tipologia di intervento in oggetto.

◇ Vincoli e tutele – Elettrodotti e fascia di rispetto – Art. 6.8

Indicazione relativa all'impianto "B" e, per una porzione molto ridotta, all'impianto "A".

In realtà l'articolo che tratta l'argomento è il 6.11.

Durante la fase di cantiere la presenza degli operatori sarà organizzata come prescritto dalla norma, ovvero sarà evitata la presenza continuativa per più di 4 ore giornaliere di personale entro tale fascia di rispetto. Durante l'esercizio la presenza di persone è limitata agli interventi di manutenzione che si atterranno sempre alle indicazioni sopra riportate.

Entro tale fascia non sono previste installazioni (pannelli e accessori).

## 5.2 COMUNE DI CEREIGNANO

Il comune di Ceregnano è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 1380/1996 e successivamente variato, la cui ultima variante è stata approvata con D.G.R. n. 888 del 10

giugno 2014. Il P.R.G., con l'approvazione del P.T.A., assume il ruolo di primo Piano degli Interventi (P.I.).

Nell'elaborato grafico principale del P.R.G. sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

◇ Zona E2 – Zone di primaria importanza per la funzione agricolo – produttiva.

Le NTA specificano le prescrizioni per la nuova edificazione in zona agricola che rientra fra le tipologie d'intervento previste dal progetto.

◇ Zona di rispetto stradale.

Gli impianti "C" e "D" ricadono in adiacenza una strada di penetrazione agricola. Tale strada sarà utilizzata per accedere alle installazioni e, quindi, sarà oggetto di progettazione di adeguamento in termini di ampiezza e pavimentazione.

## 6 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell'art. 17 della L. 18/05/89 n. 183, contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 152/2006 e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Il P.T.A. è stato adottato dalla Regione Veneto con DGR n. 4453 del 29/12/2004 e approvato definitivamente dal Consiglio regionale con deliberazione del 5 novembre 2009, n. 107. La Regione ha poi prodotto ulteriore normativa di modifica del Piano e di chiarimenti per l'applicazione degli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione.

### 6.1 ESAME DEGLI ELABORATI GRAFICI

Negli elaborati grafici più significativi sono riportate le seguenti indicazioni per il sito in oggetto:

- TAV 01: CARTA DEI CORPI IDRICI E DEI BACINI IDROGRAFICI

◇ Bacino idrografico: I026 – Fissero – Tartaro – Canalbianco (F.T.C.) – Interregionale

Il fiume più prossimo, inserito fra i corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è il Canalbianco, situato a 1,6 km a Sud.

Il fiume più prossimo, inserito tra i corsi d'acqua di rilevante interesse ambientale o potenzialmente influenti su corsi d'acqua significativi (D.Lgs 152/06), è La Fossetta, situato al confine sud dell'impianto "B".

- TAV 19: CARTA DELLA VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA VENETA

Grado di vulnerabilità: M (Medio) con range di valori Sintacs (Soggiacenza, Infiltrazione, Non saturo, tipologia della copertura, Acquifero, Conducibilità, Idraulica, Superficie topografica) compreso tra 35 – 50 (range 0 – 100).



- TAV. 20: ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

◇ Zone vulnerabili: Provincia di Rovigo e comune di Cavarzere (D.Lgs 152/2006)

- TAV. 36: ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO

◇ Zone omogenee di protezione: Zone di pianura: zone a bassa densità insediativa

- TAV. 37: CARTA DELLE AREE SENSIBILI

◇ Bacino scolante nel mare Adriatico

Il sito non è collegato direttamente o indirettamente ai corpi idrici individuati quali aree sensibili.

Il sito non ricade in area sensibile

## 6.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'art. 15 "Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" descrive le procedure per la definizione delle aree da vincolare per la salvaguardia dei pozzi destinati al consumo umano, cui spetta ai Consigli di bacino sulla base delle direttive tecniche emanate dalla Giunta regionale. I vincoli così individuati andranno ad essere recepiti dagli enti territoriali in sedi di pianificazione e durante l'attività di vigilanza. L'iter descritto, allo stato attuale, non è ancora compiuto. Valgono, quindi, le indicazioni riportate al comma 4:

*"4 Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali."*

Il sito in oggetto non rientra nella zona di rispetto citata.

## 6.3 CONCLUSIONI

Il P.T.A. non evidenzia vincoli o prescrizioni che possono pregiudicare la realizzazione del progetto.

Il progetto si attiene alle indicazioni riguardanti la gestione delle acque superficiali riportate all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione.

## **7 PIANO ENERGETICO REGIONALE - FONTI RINNOVABILI - RISPARMIO ENERGETICO - EFFICIENZA ENERGETICA (PERFER)**

La Regione Veneto interviene nella programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione di quanto previsto dal D.M. 15 marzo 2012 *“Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome”* attraverso il PERFER Piano Energetico Regionale - Fonti Rinnovabili - Risparmio Energetico - Efficienza Energetica.

L'obiettivo principale del PERFER, per il 2020, è quello di mantenere l'incidenza, definita *“burden sharing”* dal D.M. 15 marzo 2012, delle fonti rinnovabili sui consumi finali lordi di energia su un valore superiore, fissato per la Regione Veneto, del 10,3% (su base nazionale 17%).

Il piano si pone ulteriori sub obiettivi:

- incidenza fra consumi energetici finali lordi al 2020 – consumi energetici finali lordi al 2005 e consumi energetici finali lordi al 2005 al 20%;
- incidenza fra consumi finali di biocarburanti nel settore trasporti e consumi finali nel settore dei trasporti al 10%.

L'iter di realizzazione del PERFER è iniziato nel 2012 con adozione del documento preliminare ed è terminato con la sua approvazione avvenuta con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017.

Fra i contenuti del piano rientrano le indicazioni del D.M. 10 settembre 2010 che ha approvato le *“Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, che prevedono, tra l'altro, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di porre limitazioni e divieti, in atti di tipo programmatico o pianificatorio, all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili in conformità a specifici principi e criteri.

In applicazione al sopra citato Decreto, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, con deliberazioni n. 5 del 31 gennaio 2013, n. 38 del 2 maggio 2013 e n. 42 del 3 maggio 2013, ha individuato le aree e i siti non idonei alla costruzione e all'esercizio degli impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra, degli impianti per la produzione di energia

alimentati da biomasse, da biogas e per la produzione di biometano e degli impianti idroelettrici.

Tali provvedimenti costituiscono parte integrante di questo Piano Energetico Regionale avendone in parte anticipato i contenuti, come previsto dalle citate Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Di seguito è verificata l'idoneità del sito per la realizzazione del progetto, ovvero per l'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra:

<b>impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra</b>	
Non idoneo	<i>A - Siti inseriti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>B - Zone di particolare interesse paesaggistico, ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>C - Zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>D - Rete Natura 2000;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>E - Aree naturali protette a diversi livelli, istituite ai sensi della L. n. 349/1991 e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>F - Geositi;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>G - Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, DOC, DOCG, produzioni tradizionali), art. 12, comma 7, D. Lgs. n. 387/2003;</i>
Sito	NON RIENTRA Gli appezzamenti interessati sono attualmente utilizzati a seminativo, e non per colture biologiche o tutelate.
Non idoneo	<i>H - Aree ad elevata utilizzazione agricola, individuate dal PTRC adottato con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009.</i>
Sito	RIENTRA: Gli impianti A, C, D ricadono in area ad elevata utilizzazione agricola. La tipologia di impianti in progetto consente di utilizzare più del 70% della superficie ad uso agricolo.

Dalla verifica effettuata il sito è idoneo all'installazione di un impianto solare fotovoltaico con moduli ubicati a terra ma che consentano l'utilizzo agricolo (Impianti agrivoltaici).

## 8 LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI (MITE)

Le Linee guida in materia di impianti agrivoltaici, è un documento, pubblicato nel giugno 2022, elaborato dal Gruppo di lavoro coordinato dal MITE - Ministero della Transizione Ecologica, a cui hanno partecipato: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A. ed RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A., descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

Nella parte II del documento detta le caratteristiche e i requisiti dei sistemi agrivoltaici e del sistema di monitoraggio.

La necessità della regolamentazione è dettata dalle seguenti considerazioni riportate nel testo:

*“Un sistema agrivoltaico è un sistema complesso, essendo allo stesso tempo un sistema energetico ed agronomico. In generale, la prestazione legata al fotovoltaico e quella legata alle attività agricole risultano in opposizione, poiché le soluzioni ottimizzate per la massima captazione solare da parte del fotovoltaico possono generare condizioni meno favorevoli per l'agricoltura e viceversa. Ad esempio, un eccessivo ombreggiamento sulle piante può generare ricadute negative sull'efficienza fotosintetica e, dunque, sulla produzione; o anche le ridotte distanze spaziali tra i moduli e tra i moduli ed il terreno possono interferire con l'impiego di strumenti e mezzi meccanici in genere in uso in agricoltura. Ciò significa che una soluzione che privilegi solo una delle due componenti - fotovoltaico o agricoltura - è passibile di presentare effetti negativi sull'altra.*

*È dunque importante fissare dei parametri e definire requisiti volti a conseguire prestazioni ottimizzate sul sistema complessivo, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronomica.”*

Al punto 2.2 “Caratteristiche e requisiti degli impianti agrivoltaici” “sono trattati con maggior dettaglio gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.”

I requisiti sono riprodotti di seguito:

*“REQUISITO A: Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;*

*Progetto*

*REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;*

*Progetto*

*REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;*

*Progetto*

*REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;*

*Progetto*

*REQUISITO E. Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.”*

La rispondenza del progetto ai requisiti delle Linee guida è prodotta in dettaglio nella *“Relazione descrittiva”* e nell'elaborato *“Identificazione delle soluzioni sperimentali in funzione del design”* allegati al progetto definitivo, cui si rimanda, e di seguito riassunta:

<b>REQUISITO A</b>	<b><i>Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi; L'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"</i></b>
A.1 Superficie minima per l'attività agricola	Almeno il 70% della superficie sia destinata all'attività agricola.
Progetto	<b>VERIFICATO: La superficie destinata all'attività agricola è superiore al 70% della superficie utilizzata per ogni impianto (71 ÷ 80%).</b>
A.2.: Percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)	Limite massimo di LAOR= 40 %.
Progetto	<b>VERIFICATO: il LAOR è sempre inferiore al limite massimo (32 ÷ 36%).</b>
<b>REQUISITO B</b>	<b><i>Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;</i></b>
<b>B.1 Continuità dell'attività agricola</b>	
a) L'esistenza e la resa della coltivazione	Valutazione della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso e suo confronto con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo.
Progetto	<b>VERIFICATO: è dimostrato un incremento del valore medio della produzione agricola (incremento di circa 300 ÷ 400 €/ha/anno.</b>
b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo	Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.
Progetto	<b>VERIFICATO: le nuove coltivazione comportano un incremento del valore economico dell'indirizzo produttivo.</b>
<b>B.2 Producibilità elettrica minima</b>	
La produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FV <sub>agri</sub> in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FV <sub>standard</sub> in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60 % di quest'ultima.	
Progetto	<b>VERIFICATO: gli impianto superano tale limite di circa 7 ÷ 9 MWh/ha/anno</b>
<b>REQUISITO C</b>	<b><i>L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;</i></b>
<b>Tipologie di impianto</b>	
TIPO 1)	<i>l'altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici.</i>
TIPO 2)	<i>l'altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici.</i>

TIPO 3)	<i>L'altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione</i>
Gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondo al REQUISITO C.	
Gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.	
Progetto	<b>VERIFICATO:</b> <i>i moduli fotovoltaici sono ad un'altezza minima dal piano campagna pari o superiore a 2,1m; è definito, quindi, come impianto agrivoltaico.</i>
<b>REQUISITO D</b>	<b>Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;</b>
<i>D.1 Monitoraggio del risparmio idrico. È introdotta la sensoristica necessaria alla determinazione del fabbisogno e deficit idrico della coltura nelle due differenti condizioni di coltivazione.</i>	
Progetto	<b>VERIFICATO:</b> <i>l'apporto idrico artificiale è garantito durante il periodo di massimo deficit idrico (estivo) mediante un sistema di irrigazione per aspersione. È introdotta la sensoristica necessaria alla determinazione del fabbisogno e deficit idrico della coltura.</i>
<i>D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola</i>	
Progetto	<b>VERIFICATO:</b> <i>sarà redatta una relazione agronomica annuale e compilato il Fascicolo Aziendale che comprende il Piano di coltivazione.</i>
<b>REQUISITO E</b>	<b>Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.</b>
<i>E.1 Monitoraggio del recupero della fertilità del suolo</i>	
Progetto	<b>VERIFICATO:</b> <i>previsto dal progetto.</i>
<i>E.2 Monitoraggio del microclima</i>	
Progetto	<b>VERIFICATO:</b> <i>previsto dal progetto.</i>
<i>E.3 Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici</i>	
Progetto	<b>VERIFICATO:</b> <i>previsto dal progetto.</i>

Il documento specifica:

*“Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D.2.[ n.d.r. D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola]*

*Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l'impianto come meritevole dell'accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.*

*Il rispetto dei A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR, (...)*”

Sulla base delle considerazioni citate l'impianto fotovoltaico può essere definito come "impianto agrivoltaico avanzato" in quanto sono rispettati i requisiti A, B, C, D delle Nuove Linee Guida, inoltre, l'installazione di sistemi di monitoraggio della fertilità e del microclima consentono il rispetto del requisito E, utile per l'accesso ai contributi del PNRR.



## 9 REGOLE OPERATIVE DECRETO AGRIVOLTAICO (MASE – GSE)

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento energia ha approvato, con decreto dipartimentale n. 251 del 31 maggio 2024, le Regole operative elaborate ai sensi dell'articolo 12 del DM 22 dicembre 2023, n. 436, definito anche DM Agrivoltaico. Le Regole operative stabiliscono i parametri e definisce i requisiti volti a conseguire prestazioni ottimizzate sul sistema complessivo, considerando sia la dimensione energetica sia quella agronomica.

Il capitolo 2 del documento specifica i requisiti oggettivi che devono essere rispettati dalle iniziative per cui è richiesto l'accesso ai benefici previsti dal DM Agrivoltaico.

Nella tabella seguente è operata la verifica per l'impianto in oggetto.

LINEE GUIDA IMPIANTI AGRIVOLTAICI			Impianti Agrovoltaici siti nei Comuni di Ceregnano e Villadose		
IMPIANTO AGRIVOLTAICO PNRR					
REQUISITO A	AREA A	Sagr $\geq 0,7 \times Stot$	12,7	$\geq$	11,1
	AREA B		8,5	$\geq$	8,4
	AREA C		7,2	$\geq$	6,4
	AREA D		7,8	$\geq$	7,3
REQUISITO B		esistenza e resa della coltivazione	relazione agronomica annuale		
		mantenimento dell'indirizzo produttivo	indirizzo produttivo medesimo in pre e post APV		
REQUISITO B	AREA A	FVagri $\geq 0,6 \times FVstd$	11222	$\geq$	5756
	AREA B		19137	$\geq$	9048
	AREA C		14214	$\geq$	6526
	AREA D		15404	$\geq$	7344
REQUISITO C		h min $\geq 1,3$ m nel caso di attività zootecnica	h min $\geq 2,1$ m		
		h min $\geq 2,1$ m nel caso di attività colturale			
REQUISITO D		monitoraggio del risparmio idrico	coltivazione in asciutta-relazione agronomica annuale		
		mantenimento dell'indirizzo produttivo	relazione agronomica annuale		
REQUISITO E		monitoraggio del recupero della fertilità del suolo	analisi chimico-fisiche a cadenza triennale-relazione agronomica annuale		
		monitoraggio del microclima	installazione di apposita sensoristica		
		monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di progettazione: relazione recante l'analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, individuando le eventuali soluzioni di adattamento;</li> <li>• In fase di monitoraggio: verifica delle soluzioni di adattamento climatico individuate nella relazione, da parte del soggetto erogatore.</li> </ul>		

## **10 L.R. 19 LUGLIO 2022, N. 17 “NORME PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI UBICATI A TERRA”**

La Legge Regionale 19 luglio 2022, n. 17 *“Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra”* è stata redatta al fine di perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l’obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”* e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*, aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

La LR fornisce all’art. 2 l’esatta definizione, ai sensi della norma, dell’installazione in oggetto:

*“2) impianto agro-voltaico: impianto per la produzione di energia elettrica che, secondo le diverse soluzioni tecnologiche rese disponibili, adotta soluzioni con moduli elevati da terra su terreni mantenuti in coltivazione, qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) secondo la definizione ISTAT, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale; l’attività agricola deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica approvata nell’ambito del rilascio della autorizzazione;”*

La norma in oggetto, oltre a dettare le indicazioni per le competenze e l’autorizzazione di tali tipologie di impianti, specifica all’Art. 3 gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati a terra.

Di seguito è verificata l’idoneità del sito in base ai parametri elencati all’art. 3:

A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio	
Non idoneo	1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a: a) siti inseriti nella lista mondiale dell'UNESCO;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti secondo altre classificazioni rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a: b) aree ricomprese nei programmi "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	3) Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati come individuati dal Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	4) aree individuate quali contesti figurativi dal Piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera j) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	5) aree e beni di notevole interesse culturale individuati ai sensi dell'articolo 10, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	6) aree e beni oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sito	NON RIENTRA Tale aspetto è stato approfondito nell'allegato "A05 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI – MITIGAZIONI – CONCLUSIONI" con la valutazione dell'impatto determinato dai rapporti di intervisibilità fra le opere in oggetto e i beni di valore storico culturale tutelati.
Non idoneo	7) aree individuate dal Piano paesaggistico regionale, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	8) aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	9) aree tutelate per legge individuate dall'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Sito	NON RIENTRA
<b>B. Ambiente:</b>	
Non idoneo	1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, qualora individuate come elementi areali;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	2) aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (SIC) e alla Direttiva 79/409/CEE (ZPS), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e atti della Giunta regionale d'individuazione;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	3) aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 349 "Legge quadro sulle aree protette" e inserite nell'elenco delle aree naturali protette; aree naturali protette e riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali";
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico;
Sito	RIENTRA: in area a scarsa pericolosità idraulica (P1) in area a rischio idraulico moderato o nullo (R1) eccetto una ridotta porzione dell'impianto "B" che ricade in area R3;
Non idoneo	6) geositi, di cui al catalogo regionale istituito con atto della Giunta regionale;
Sito	NON RIENTRA
<b>C. Agricoltura</b>	
Non idoneo	1) aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), limitatamente alle superfici agricole effettivamente destinate alla coltura che la denominazione e l'indicazione intendono salvaguardare, nonché i terreni interessati da coltivazioni biologiche. L'indicatore di presuntiva non idoneità permane per i cinque anni successivi all'eventuale variazione colturale, previa annotazione nel fascicolo aziendale;
Sito	NON RIENTRA

Non idoneo	<i>2) paesaggi iscritti al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico e delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, istituito presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 17070 "Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali";</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>3) sistemi agricoli tradizionali iscritti alla Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Agricoltura secondo il programma GIAHS della FAO;</i>
Sito	NON RIENTRA
Non idoneo	<i>4) aree agricole di pregio, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b) ed individuate ai sensi dell'articolo 5, tenendo in considerazione la presenza di infrastrutture di connessione già presenti e gli indirizzi e le direttive per le aree del sistema rurale del PTRC, e avuto riguardo alla "Metodologia per la valutazione delle capacità d'uso dei suoli del Veneto" elaborata dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale.</i>
Sito	NON RIENTRA

La verifica effettuata dimostra che il sito scelto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non rientra fra le aree cui si riferiscono gli indicatori di presuntiva non idoneità.

Si specifica che, in riferimento al rischio idraulico, l'opera non prevede un cambiamento d'uso che incrementa la vulnerabilità associata alla presenza umana che si mantiene particolarmente ridotta.

## 11 SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (S.I.C.) E ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.)

I Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario. Le Z.P.S., non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92, obiettivo della direttiva è la "*conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico*", che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con la designazione delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Per i S.I.C. vale lo stesso discorso delle Z.P.S., cioè non sono aree protette nel senso tradizionale e quindi non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, nascono con la direttiva 92/43 "Habitat", recepita dal D.P.R. n. 357/97 e successivo n. 120/03, finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario e sono designati per tutelare la biodiversità attraverso specifici piani di gestione.

La Regione Veneto, con D.G.R. 21 febbraio 2003, n. 448 e D.G.R. 21 febbraio 2003 n. 449 e in attuazione alla Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat"), e alla Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva "Uccelli"), ha ridefiniti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) in ambito regionale. La perimetrazione dei siti NATURA 2000 è stata in seguito ulteriormente aggiornata con diversi provvedimenti regionali.

Il comma 5 dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. affida alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per rendere operativa a livello regionale la procedura di Valutazione di Incidenza.

La Regione, con riferimento alla disposizione statale, è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza e, in particolare, con la deliberazione di Giunta regionale n. 2299 del 09.12.2014, la quale ha approvato la seconda Guida Metodologica per la valutazione di incidenza.

La norma è stata di fatto sostituita con la DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017 “*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative."*, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”

La nuova proposta di Guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi richiesti ai proponenti e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

Sono succeduti ulteriori atti regionali di modifica della cartografia degli habitat dei siti Rete Natura 2000.

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le Zone di Protezione Speciale.

Il sito più prossimo è:

SIC IT3270017 " Delta del Po: tratto terminale e delta veneto " a 7 Km verso sud;

SIC IT3270023 " Delta del Po" a 8,2 Km verso sud est;

Per l'istanza in oggetto non è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017.

È allegata la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di INCidenza Ambientale con relativa relazione (ALL. CX: RELAZIONE TECNICA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ALLEGATI A ED E, D.G.R. 1400/2017) che illustra le motivazioni per cui non è predisposta la Valutazione di INCidenza Ambientale.

## 12 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (P.G.R.A.)

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree a pericolosità idraulica, le zone di attenzione, le aree fluviali, le aree a rischio, pianificando e programmando le azioni e le norme d'uso sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato;
- coordina la disciplina prevista dagli altri strumenti della pianificazione di bacino presenti nel distretto idrografico di competenza.

Il P.G.R.A. persegue finalità prioritarie di incolumità e di riduzione delle conseguenze negative da fenomeni di pericolosità idraulica ed esercita la propria funzione per tutti gli ambiti territoriali che potrebbero essere affetti da fenomeni alluvionali anche con trasporto solido.

Il "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano*" relativo al primo ciclo di pianificazione sessennale 2015 – 2021 è stato adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015 e successivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 49/2010 e s.m.i. le Mappe della pericolosità e del Rischio di alluvione ed il PGRA distrettuale devono essere riesaminati e, se del caso, aggiornati entro sei anni dalla loro adozione ed approvazione.

Il "*Piano di Gestione del Rischio di Alluvione*" relativo al secondo ciclo 2021 – 2027 è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 5/2021 del 20 dicembre 2021.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con Decreto n. 43/2022 del 11/04/2022 ha approvato gli ultimi aggiornamenti cartografici delle aree allagabili di cui alle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, compreso le correzioni di errori materiali.

Dall'analisi delle cartografie allegate consultabili tramite il webGis dedicato, il sito ricade in:

- in area a scarsa pericolosità idraulica (P1);
- in area a rischio idraulico moderato o nullo (R1) eccetto una ridotta porzione dell'impianto "B" che ricade in area a rischio elevato (R3);



- non sono previsti tiranti idraulici nelle situazioni di media e elevata probabilità (TR<200 anni).

Si specifica che, in riferimento al rischio idraulico, l'opera non prevede un cambiamento d'uso che incrementa la vulnerabilità associata alla presenza umana è particolarmente ridotta.

### **13 PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL'ATMOSFERA (P.R.T.R.A.)**

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) ha lo scopo di perseguire su tutto il territorio regionale il raggiungimento degli obiettivi di riduzione degli inquinanti imposti dalla normativa.

Il Piano è predisposto in attivazione degli art. 9, 10, 11 e 13 del D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 e degli art. 22 e 23 della L.R. 16 aprile 1965, e successive modifiche.

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato in origine approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57, dell'11 novembre 2004.

Nel PRTRA del 2004 era riportata la classificazione del territorio regionale in zone a diverso regime di qualità dell'aria, in seguito alla valutazione preliminare della qualità effettuata in ottemperanza ai dettami dell'abrogato D. Lgs. 351/99. La zonizzazione del territorio regionale è stata successivamente aggiornata con D.G.R.V. n. 3195 del 17/10/2006 e con D.G.R.V. n. 2130 del 23/10/2012 e, quindi, approvato con D.C.R. n. 90 del 19 aprile 2016.

Con D.G.R.V. n. 1537 del 11 novembre 2021 è stata avviata la procedura di aggiornamento del Piano con il supporto tecnico dell'A.R.P.A.V.

I comuni di Villadose e Ceregnano rientra nella classe di Zonizzazione del piano vigente:  
IT0523 Zona Costiera e Colli

ALLEGATO B DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020

pag. 1 di 1

## Zonizzazione Veneto 2020


ai sensi del D.Lgs.155/2010

### Zone

- IT0517 - Agglomerato di Venezia
- IT0518 - Agglomerato di Treviso
- IT0519 - Agglomerato di Padova
- IT0520 - Agglomerato di Vicenza
- IT0521 - Agglomerato di Verona
- IT0522 - Pianura
- IT0523 - Zona Costiera e Colli
- IT0524 - Zona Pedemontana
- IT0525 - Prealpi e Alpi
- IT0526 - Fondovalle



0 10 20 30 40 50 km



56186a58



Il P.R.T.R.A. non contiene prescrizioni specifiche dirette alla modalità di esecuzione di interventi puntuali, ma direttive che i comuni e le province applicano attraverso i Tavoli Tecnici Zonali previsti dall'art. 7 della Normativa Generale di Piano.

## 14 CARTA ARCHEOLOGICA DEL VENETO

La Carta Archeologica del Veneto è il prodotto di una collaborazione tra la Regione Veneto, la Soprintendenza Archeologica per il Veneto e l'Università di Padova.

La Carta Archeologica è nata nella seconda metà degli anni ottanta per raggiungere una conoscenza ottimale del territorio che consentisse la comprensione:

- delle modalità delle scelte insediative avvenute nel passato,
- delle esigenze e delle potenzialità delle singole aree;
- impostare una corretta progettazione territoriale mirata:
- alla salvaguardia dei beni archeologici presenti sul territorio stesso,
- all'elaborazione di programmi di valorizzazione dei siti e dei beni archeologici.

Nella cartografia allegata sono individuati principalmente i punti di ritrovamento di oggetti, distinti in base alla quantità rinvenibile, i siti complessi e realmente ampi e le aree ad alta densità di rinvenimenti. I punti di ritrovamento archeologico sono descritti con simbologia a colori differenti in base alle epoche, e individuati con numeri progressivi che rinviano ad una scheda contenente informazioni in merito ai singoli ritrovamenti effettuati in un determinato luogo, sulla loro tipologia, sulla bibliografia disponibile ecc.

Il contesto territoriale, entro cui ricade il sito, è riportato nella cartografia relativa al Foglio 64 (Rovigo) – Libro III

La Carta Archeologica del Veneto indica i seguenti ritrovamenti più prossimi al sito:

**456. VILLADOSE (RO)****LIVELLO**

[II SE, 45°04'15" N, 0°31'56" O, m 2 ca.]

Pianura, area depressa.

Elementi strutturati [R], saggio di scavo, 1966.

In situ, reinterrato.

■

A seguito della segnalazione del rinvenimento di una struttura muraria lunga m. 16 ca. e di un pozzo si è effettuato un saggio di scavo. Il pozzo è stato indagato fino alla profondità di m. 1,5 ca. Il manufatto aveva il diam. di m. 1 ed era costruito con corsi di mattoni ad arco. L'esplorazione non è stata completata a causa delle infiltrazioni d'acqua e delle piogge.

ZERBINATI 1982a, pp. 97-98, nr. 12; *Atria* 1989, pp. 388-389, nr. 339.

**458. VILLADOSE (RO)****TENUTA MOLINE**

[II SE, 45°04'02" N, 0°30'46" O, m 2 ca.]

Pianura, area depressa.

Materiale sporadico [R], rinvenimento casuale da aratura, 1967.

Disperso.

■

In questo fondo condotto dal sig. Emilio Conforti si rinvennero frammenti di tegole e alcuni balsamari in vetro.

ZERBINATI 1982a, p. 101, nr. 6; *Atria* 1989, pp. 407-408, nr. 356.

**457. VILLADOSE (RO)****PANTIERA**

[II SE, 45°03'54" N, 0°32'19" O, m 3]

Pianura, area depressa.

Materiale sporadico [R], rinvenimento casuale, sec. XIX.

Disperso.

■

In questa tenuta, un tempo di proprietà dei conti Guerra, si rinvennero una lucerna con bollo FORTIS (cfr. BUCHI 1975, pp. 65-93) e due tegole con bollo delle figline *Neronis Cla(udi) Pan(siana)* riferibile all'imperatore Nerone (54-68 d.C.) e di *Ancharius*.

CIL, V, 8110, 26 d, 39 b; 8114, 54 w; ZERBINATI 1982a, p. 101, nr. 7; *Atria* 1989, pp. 389-390, nr. 340.

**459. VILLADOSE (RO)****OCCARE**

[II SE, 45°03'39" N, 0°31'25" O, m 2]

Pianura, area depressa.

Materiale sporadico [R], rinvenimento casuale da scasso, 1930.

Parte disperso, parte presso privati.

■

Si rinvennero alcune anfore. Tra quelle recuperate, due erano segate sotto il collo: forse erano servite da riparo a corredi funerari andati perduti. Si tramanda pure che fu scoperto un frammento di tegola con bollo della figlina *Neronis Cla(udi) Pan(siana)* (cfr. CIL, V, 8110, 26), riferibile all'imperatore Nerone (54-68 d.C.).

ZERBINATI 1982a, pp. 99-100, nr. 3 c; ZERBINATI 1986a, p. 288, nr. 15 e; *Atria* 1989, pp. 400-402, nr. 349.

**463. CEREGNANO (RO)****TENUTA CARTIRAGO**

[II SE, m 5 ca.]

Pianura, area depressa.

Materiale sporadico [R], rinvenimenti casuali 1754, 1880, 1883.

Parte all'Accademia dei Concordi, parte disperso.

■

Nel 1754 si rinvennero resti di tegole e mattoni, frammenti di ceramica e blocchi di pietra. Si raccolsero anche tre monete: di Caligola (37-41 d.C.), Costantino (306-337 d.C.) e Costante (337-350 d.C.). Negli anni 1880 e 1883 si recuperarono una tegola con bollo della figliola *Neronis Claudi Pan(siana)* (cfr. CIL, V, 8110, 26) riferibile all'imperatore Nerone (54-68 d.C.) e un mattone con bollo di *C. Valerius* (cfr. CIL, V, 8110, 296).

ZERBINATI 1982a, p. 380, nr. 11 A a-b; ZERBINATI 1986a, p. 294, nr. 55, fig. 94; *Atria* 1989, pp. 391-392, nr. 342.

**466. CEREGNANO (RO)****PEZZOLI**

[II SE, m 3 ca.]

Pianura, dosso fluviale di ramo padano.

Tombe [R ?], materiale sporadico [R], rinvenimenti casuali, 1762, 1912 e 1915, 1965.

Materiali dispersi.

■

Una notizia confusa, relativa a suppellettili funeraria, ci viene tramandata da F. A. Bocchi: nel «condotto di Borsea» fu scoperta nel 1762 una «grande urna cineraria» con «lucerna, vasi, mestole, lagrimatoi di metallo». Nel 1912 in un fondo di proprietà della sig.ra Cappato si rinvennero due tombe di epoca tarda, senza suppellettile, forse ad inumazione.

Verso il 1915 si scoperse un bronsetto di Mercurio.

Nel 1965 in località «Campagna Tagliata» si sono individuati resti presumibilmente da collegare ad un'area funeraria: ossa combuste, frammenti di anfore, vetri, ceramica comune d'impasto grossolano, monete, qualche oggetto in osso lavorato, un manufatto in piombo (peso). Si segnala un collo di anfora con bollo EVFICIRN(?).

BOCCHI 1861, p. 51; ZERBINATI 1982a, p. 103, nr. 14 a-c; *Atria* 1989, pp. 409-411, nr. 358.

**464. CEREGNANO (RO)****LAMA POLESINE-FERROVIA**

[II SE, 45°02'28" N, 0°32'39" O, m 3]

Pianura.

Materiale sporadico [R], rinvenimento casuale, 1978.

Disperso.

■

Su un'area di mq 1200 ca. si sono individuati abbondanti frammenti di mattoni e tegole.

*Atria* 1989, p. 386, nr. 337.

**468. CEREGNANO (RO)****CASE DOSSO**

[II SE, 45°02'12" N, 0°31'01" O, m 3 ca.]

Pianura, dosso fluviale di ramo padano.

Materiale sporadico [R], rinvenimento casuale da aratura, 1985.

Disperso.

■

In questo fondo, di proprietà Cappato, si sono scoperte alcune anfore. Inoltre si è constatata la presenza di frammenti di vasi fittili e balsamari in vetro.

*Atria* 1989, pp. 411-412, nr. 359.

Non sono indicati ritrovamenti in corrispondenza dei lotti di progetto.

## 15 PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE (P.F.V.R.) 2022/2027

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale (P.F.V.R.) 2022/2027 ha i seguenti obiettivi prioritari:

- conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat;
- valorizzare le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche;
- pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall'estero;
- individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi;
- ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica;
- contenere l'espansione di specie estranee al panorama faunistico regionale;
- gestione degli ungulati;
- promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali, dei parametri relativi all'attività venatoria e, più in generale, di tutte le attività connesse alla gestione faunistica;
- attenuare i livelli di conflitto e di "percezione negativa" nei confronti dell'attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell'opinione pubblica in generale;
- promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali in materia di prelievo venatorio;
- definire una proposta di modello organizzativo e gestionale.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022/2027 è stato approvato con Legge Regionale n. 2 del 28 gennaio 2022 e ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

Il grafico allegato al Piano Faunistico Venatorio indica che l'area ricade entro l'Ambito Territoriale di Caccia ATC 2.

Nessuna indicazione per i siti in oggetto.

L'area d'intervento non ricade entro: Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di valenza ambientale, in Aree protette, Parchi e Valichi.

## 16 PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (P.C.C.A.)

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è un atto tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di un'area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le quali vengono fissati dei limiti. La Classificazione Acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale in aree acusticamente omogenee a seguito di attenta analisi urbanistica del territorio stesso. L'obiettivo della classificazione è quello di prevenire il deterioramento di zone acusticamente non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

I concetti fondamentali della zonizzazione acustica sono stati introdotti dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", e s.m.i., e sono stati approfonditi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

I concetti approfonditi sono: "*valore limite di emissione, valore limite di immissione, valori di attenzione, valori di qualità*":

- valore limite di emissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valore limite di immissione: descrive il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- valore di attenzione: rappresenta il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente;
- valore di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

I valori limite di immissione sono distinti in assoluti e differenziali. I primi sono determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale e i secondi con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e il rumore residuo.

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i., stabilisce, all'art. 6, fra le competenze dei comuni: "*a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a)*".



Il Comune di Villadose è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato.

Il Piano colloca il sito A ed il sito B completamente nella classe III "Aree miste".




Figura 1 Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica del comune di Villadose con ubicato il sito d'intervento A




Figura 2 Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Villadose con ubicato il sito d'intervento B

Anche il Comune di Ceregnano è dotato di Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato.

Il Piano colloca il sito C ed il sito D completamente nella classe III "Aree miste".




Figura 3 Estratto del Piano Comunale di Classificazione Acustica di Ceregnano con ubicato i siti C e D

Per la classe citate valgono i seguenti limiti di immissione ed emissione:

Classe	Area	Limiti assoluti		Limiti differenziali	
		diurni dB(A)	notturni dB(A)	diurni dB(A)	notturni dB(A)
I	Aree particolarmente protette	50	40	5	3
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45	5	3
<b>III</b>	<b>Aree di tipo misto</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	5	3
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	5	3
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	-	-

Tab. 2 – Valori limite di immissione acustica (DPCM 01.03.91 – DPCM 14.11.97)

Classe	Area	Limiti assoluti	
		diurni dB(A)	notturni dB(A)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40
<b>III</b>	<b>Aree di tipo misto</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 3 – Valori limite di emissione (DPCM 14.11.97)

L'attività nel sito deve attenersi ai limiti citati come dimostrato, eventualmente, da apposite rilevazioni.

## 17 CONSORZI DI TUTELA DEI PRODOTTI TIPICI

I ConSORZI di tutela sono organismi costituiti da produttori e/o trasformatori di determinati prodotti tipici di qualità con lo scopo di promuovere, valorizzare e salvaguardare tali prodotti da abusi, contraffazioni e atti di concorrenza sleale tenendo sempre aggiornato il consumatore.

I marchi di tutela hanno la funzione di tutelare una serie di prodotti agroalimentari, favorendo la diversificazione della produzione agricola e lo sviluppo dell'economia rurale. Nei confronti del consumatore sono utili ad assecondarne la domanda di prodotti di qualità fornendogli un'informazione più completa e tutelandolo da contraffazioni; nei confronti dei produttori assicurano, nell'ambito delle produzioni comunitarie, legate alle origini geografiche, le medesime condizioni di concorrenza.

Il regolamento UE n. 510/2006, che modifica il precedente n. 2081/92, ed il relativo regolamento applicativo n. 1898/2006 ha consentito la registrazione, in sede comunitaria, di numerose denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza geografica nazionali per diversi prodotti agroalimentari assicurando a loro favore una tutela completa, sotto il profilo giuridico, all'interno di tutti i Paesi della Comunità europea.

- DOP

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è un marchio di qualità che serve a tutelare il legame imprescindibile che alcuni prodotti alimentari hanno con il loro territorio di produzione.

Questo legame riguarda sia fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) sia fattori umani (tradizioni e tecniche di lavorazione) capaci di attribuire agli alimenti delle peculiari caratteristiche qualitative che non avrebbero se venissero prodotti in altre aree. Oltre al legame con l'area geografica, per ottenere il marchio DOP, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono seguire rigide regole stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito dall'organismo di controllo.

(Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari)

- IGP

L'Indicazione geografica protetta (IGP) è il marchio di qualità che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari per i quali una determinata qualità o altre caratteristiche

specifiche dipendono dall'origine geografica dell'alimento e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avviene in un'area geografica determinata. Il processo produttivo degli alimenti IGP deve seguire, per legge, le rigide regole produttive stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è assicurato dall'organismo di controllo.

(Regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari).

- STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è il marchio di qualità che è attribuito a prodotti agricoli e alimentari per i quali sono utilizzate le definizioni di "specifico" e "tradizionale". Specificità: è l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi, appartenenti alla stessa categoria.

Tradizionale: corrisponde all'uso di un prodotto, sul mercato comunitario, attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo dovrebbe essere all'incirca corrispondente a quello di una generazione umana, cioè di almeno 25 anni.

(Regolamento (CE) N. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007)

- DOC

La Denominazione di Origine Controllata (DOC) è un marchio di origine italiano che è assegnato ai vini di qualità per certificare la particolare zona di origine dell'uva con cui il vino è prodotto.

Il marchio DOC che contraddistingue vini le cui caratteristiche sono strettamente connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani, viene rilasciato dopo approfondite analisi chimiche ed accurati esami organolettici.

(Regolamento CE n. 823-1987, Legge 10 febbraio 1992 n. 164. D.P.R. n. 348-94)

- DOCG

La Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) è il marchio assegnato ai vini DOC di "particolare pregio qualitativo" che rivestono un prestigio nazionale ed internazionale.

I vini DOCG sottostanno a controlli ancora più rigorosi, devono essere venduti in contenitori inferiori a 5 litri e recano un contrassegno che indica lo Stato che attribuisce la garanzia dell'origine, la qualità e che consente di numerare le bottiglie.

(Regolamento CE n. 823-1987, Legge 10 febbraio 1992 n. 164, D.P.R. n. 348-94)

- IGT

L'Indicazione Geografica Tipica (IGT) è assegnata ai vini posizionati ad un livello inferiore rispetto ai vini DOCG e DOC e corrisponde a vini prodotti in aree geografiche generalmente ampie.

Il marchio IGT può essere accompagnato o meno da menzioni (ad esempio del vitigno) e prevede dei requisiti di produzione meno restrittivi di quelli richiesti per i vini DOC e DOCG.

(Regolamento CE n. 823-1987, Legge 10 febbraio 1992 n. 164, D.P.R. n. 348-94)

- Marchio Biologico

Il Marchio Biologico contraddistingue quegli alimenti per i quali, il processo di lavorazione non prevede l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti ed avviene con tecniche di coltivazione e allevamento rispettose dell'ambiente. La fertilizzazione del terreno viene praticata mediante la rotazione delle colture e l'utilizzo di concimi organici e minerali naturali mentre, per difendere i raccolti dai parassiti si adoperano prodotti non nocivi all'ambiente. I prodotti provenienti dall'agricoltura biologica sono disciplinati dal regolamento Cee 2092/91 e sono sottoposti a un rigido sistema di controlli, stabilito per legge, che ne verifica la conformità a specifiche regole produttive. Sull'etichetta, insieme alla dicitura "*Da agricoltura biologica*", compare il nome dell'organismo di controllo, l'autorizzazione ministeriale e una serie di lettere e cifre che sono la "carta d'identità" del prodotto e del produttore.

(Regolamento (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991)

- De.Co.

Il Marchio Comunale di Origine (De.Co.) è un marchio di garanzia dei prodotti agroalimentari realizzati in un determinato territorio, che è rilasciato dai Comuni i quali, in questo modo, assumono un ruolo di primo piano nel certificare e valorizzare i prodotti tipici della zona.

Il Comune dovrà censire i prodotti che identificano il territorio ed elaborare un regolamento di tutela dei prodotti stessi; quindi nominerà una commissione composta da rappresentanti della comunità che si occuperà di rilasciare il marchio di garanzia alle aziende che ne faranno richiesta.

Le aziende, dopo aver aderito all'iniziativa e seguito in modo preciso un disciplinare, potranno certificare la loro attività beneficiando di un logo ben definito, depositato presso

la Camera di commercio di riferimento. I controlli sono effettuati periodicamente da ispettori accreditati presso il Sincert (l'organismo nazionale che forma queste figure professionali).

(Legge 8 giugno 1990 n. 142)

- De.C.P.

Il Marchio Comunale di Provenienza (De.C.P.) è una certificazione di qualità che contraddistingue la qualità di determinati prodotti agroalimentari ottenuti in determinati territori.

Il rilascio del marchio comunale di provenienza segue lo stesso iter del Marchio Comunale di Origine ed ha come motore sempre l'amministrazione comunale. La differenza tra il marchio comunale di origine e quello di provenienza riguarda i controlli, previsti periodicamente nel primo caso, con l'utilizzo di ispettori accreditati presso il Sincert (l'organismo nazionale che forma queste figure professionali).

(Legge 8 giugno 1990 n. 142)

- Marchio regionale

Il sistema a marchio regionale ha come obiettivo il miglioramento della qualità e dell'affidabilità delle produzioni agro-alimentari, al fine di dare maggiori garanzie sia ai clienti intermedi-distribuzione moderna, industria di trasformazione, esportatori e commercianti- sia ai consumatori finali.

La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive.

(L.R. 31 maggio 2001, n. 12 regione veneto - tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità (bur 52/2001), D.G.R. 23 aprile 2004, n. 1105).

Il territorio rientra nei disciplinari delle seguenti produzioni agricole di pregio.

#### Prodotti agricoli

- Cotechino Modena (IGP)
- Salamini italiani alla Cacciatora (DOP)
- Aglio bianco polesano (DOP)



- Mortadella Bologna (IGP)
- Salame Cremona (IGP)
- Zampone Modena (IGP)
- Grana Padano (DOP)
- Provolone Valpadana (DOP)

#### Vini

- Delle Venezie (IGT)
- Veneto (IGT)

Alcuni dei prodotti citati hanno una zona di produzione molto vasta, anche interregionale. L'effettiva produzione nel territorio in esame di tali prodotti non è talvolta confermata.

## 18 CONCLUSIONI

L'esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che le aree d'intervento non ricadono nelle seguenti zone:

- ◇ aree di tutela paesaggistica;
- ◇ parchi o riserve naturali;
- ◇ Siti di Importanza Comunitaria;
- ◇ Zone di Protezione Speciale;
- ◇ zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- ◇ fascia di ricarica degli acquiferi;
- ◇ area tributaria della laguna di Venezia;
- ◇ piani di area istituiti dal P.T.R.C.;
- ◇ area sensibile dai punti di vista della tutela della qualità delle acque sotterranee;
- ◇ area di rispetto dai punti di captazione di acque sotterranee di acquedotti pubblici;
- ◇ area a pericolosità geologica;
- ◇ zona di attenzione geologica;
- ◇ area a pericolosità da valanga;
- ◇ zone con ritrovamenti di interesse archeologico;
- ◇ aree nucleo della rete ecologica (zone SIC-ZPS, IBA, biotopi, parchi).

L'esame dettagliato dei piani territoriali dimostra che le aree d'intervento ricadono nelle seguenti zone:

- ◇ area a scolo meccanico (PAT, PAI);
- ◇ Aree soggette a dissesto idrogeologico: Aree esondabili o a ristagno idrico (PTCP);
- ◇ in area a scarsa pericolosità idraulica (P1) (PGRA);
- ◇ in area a rischio idraulico moderato o nullo (R1) eccetto una ridotta porzione dell'impianto "B" che ricade in area a rischio elevato (R3) (PGRA).

Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore.